

Avv. PAOLO GIANFELICE
NOTAIO

Viale Matteucci n. 1/b - 02100 RIETI
Telefono 0746.205258 - 258107
Fax 0746.270730
Cod. Fisc. GNF PLA 61D12 H282K
P. IVA 00840030378

Repertorio n. 16257

Raccolta n. 10193

--- VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA ASSOCIAZIONE ---
-- DENOMINATA "LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI --
----- (LILT) - SEZIONE PROVINCIALE DI RIETI" -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----
L'anno duemiladiciannove, il giorno ventiquattro del mese di
Ottobre, in Rieti, alla Via dei Salici n. 65, presso la sede
sociale della "Lega Italiana per la lotta contro i tumori
(LILT)", Sezione Provinciale di Rieti", alle ore diciassette
e minuti dieci (17.10).

----- A di 24 Ottobre 2019 -----
Innanzi a me Avv. Paolo Gianfelice, Notaio in Rieti, con uf-
ficio al Viale Matteucci n. 1/b, iscritto nel Ruolo dei No-
tai esercenti nei Distretti Notarili Riuniti di Viterbo e
Rieti,

----- è presente il Signor: -----
= ZEPPONI Dott. Enrico, nato a Rieti l'8 gennaio 1948 e domi-
ciliato per la carica, ove appresso, il quale dichiara di in-
tervenire al presente atto, non in proprio, ma nella sua qua-
lità di Presidente del Consiglio Direttivo e come tale lega-
le rappresentante della Associazione denominata "Lega Italia-
na per la lotta contro i tumori (LILT)", Sezione Provinciale
di Rieti", Organizzazione di Volontariato, con sede in Rie-
ti, Via dei Salici n. 65, codice fiscale 90006160577, per la
quale è stato effettuato apposito atto ricognitivo, quale As-
sociazione non riconosciuta, ricevuto dal Notaio Carlo Belli-
ni di Poggio Mirteto, in data 20 aprile 2011, n. 85798/25666
di Repertorio, registrato a Rieti il 28 Aprile 2011 al n.
1423 Serie 1/T.

Il comparente, della cui identità personale, enunciata quali-
fica e poteri io Notaio sono certo, mi richiede di assiste-
re, redigendone pubblico verbale, alla assemblea straordina-
ria della detta Associazione, convocata in questo giorno e
luogo, alle ore 17 (diciassette), per discutere e deliberare
sul seguente,

----- ORDINE DEL GIORNO: -----

1) - Modifica ed approvazione dello Statuto Provinciale in a-
deguatezza al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codi-
ce del Terzo Settore) e al nuovo Statuto della LILT Naziona-
le approvato con decreto del Ministro della Salute 23 agosto
2019;

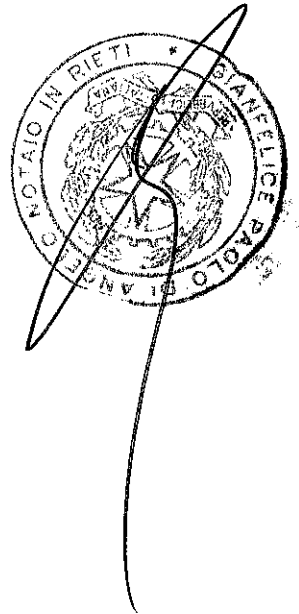
2) - Avvio procedura per il riconoscimento della personalità
giuridica, ai sensi dell'Art. 22 del citato Decreto Legisla-
tivo.

Io Notaio, aderendo alla fattami richiesta, do atto di quan-
to segue: -----

- ai sensi dell'articolo 11 (undici) del vigente statuto as-
sume la Presidenza dell'assemblea il comparente Dott. ZEPPO-
NI Enrico, il quale: -----

- dichiara che la presente Assemblea è stata regolarmente

Registrato a Rieti
il 28 Ottobre 2019
n. 2912 serie IT
esatti €



convocata con le modalità ed i termini previsti dall'articolo 9 (nove) del vigente statuto; -----

- che la presente assemblea si tiene in seconda convocazione, essendo andata deserta quella fissata per il giorno 23 ottobre 2019 alle ore 17 (diciassette) da tenersi nel medesimo luogo; -----

- accerta l'identità e la legittimazione degli intervenuti e quindi constata che sono presenti in proprio e per deleghe conservate negli atti della Associazione, numero 20 (venti) soci, regolarmente iscritti, come da foglio delle presenze che viene conservato agli atti della Associazione; -----

- che è presente il Consiglio Direttivo nelle persone di esso comparente, quale Presidente, di LIGUORI Valentina, nata ad Ibague (Colombia) il 29 marzo 1982, di FOSSO Flavio, nato a Rieti il 5 marzo 1936, di DELLA PENNA Marcella, nata a Rieti il 27 Aprile 1945 e di PELAGOTTI Barbara, nata a Firenze il 14 ottobre 1972, quali Consiglieri; -----

- che è presente il Collegio dei Revisori, nella persona di MARTELLUCCI Francesco, nato a Rieti il 10 Dicembre 1977, quale Presidente -----

- dichiara pertanto la presente assemblea regolarmente convocata e costituita, e pertanto idonea a discutere e validamente deliberare sul sopra riportato Ordine del Giorno, così come disposto dall'articolo 12 (dodici) del vigente statuto. Tutto ciò constatato, il Presidente dichiara aperta l'Assemblea. -----

Passando alla trattazione del primo punto posto all'Ordine del Giorno, il Presidente illustra i motivi che hanno portato a proporre alla odierna Assemblea la modifica dello Statuto ed in particolare riferisce che, a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, (Codice del Terzo Settore), è necessario procedere ad adeguare l'attuale statuto alle nuove norme previste dal Decreto Legislativo citato. - La LILT Nazionale, con circolare n. 29 del 2 ottobre 2019, ha trasmesso a tutte le Sezioni Provinciali della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, uno schema tipo di statuto per adeguare i propri statuti alle norme del Codice del Terzo Settore ed al nuovo Statuto Nazionale, approvato con Decreto del Ministro della Salute del 23 agosto 2019. -----

Il Presidente illustra le modifiche da apportare allo Statuto attualmente in vigore. In particolare sottolinea che, con l'adeguamento al nuovo Statuto Nazionale della LILT, la LILT Rieti non sarà più denominata "Sezione Provinciale di Rieti", ma "Associazione Provinciale di Rieti", fermo restando che l'Associazione Provinciale opera a livello provinciale

L'Associazione persegue, promuove ed attua, nell'ambito del territorio provinciale le attività e le iniziative di cui all'articolo 2 (due) dello Statuto Nazionale della LILT, con le modalità ivi descritte. -----

Il Presidente ricorda che la "Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) - Sezione Provinciale di Rieti", è stata iscritta nel Registro Regionale delle Associazioni di Volontariato - Sezione Sanità, giusta determinazione n. G11174 dell'11 settembre 2018 della Direzione Generale per l'inclusione sociale Area Sussidiarietà Orizzontale e Terzo Settore della Regione Lazio. -----

Pertanto al fine di recepire i requisiti disposti dal D.Lgs. n. 117 del 2017, per il mantenimento della qualifica di Organizzazione di Volontariato, è necessario modificare l'attuale Statuto. -----

Il Presidente dà quindi lettura all'Assemblea degli articoli dello statuto nel testo che risulterà dopo le modifiche, precisando che la bozza del nuovo statuto è stata già approvata dal Consiglio Direttivo della Associazione in data 7 ottobre 2019. -----

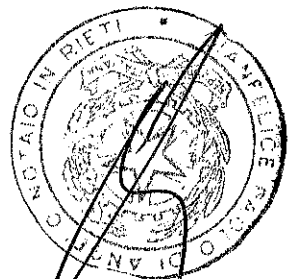
----- Tutto ciò esposto -----
il Presidente invita pertanto l'Assemblea della Associazione, a deliberare sul primo punto posto all'ordine del giorno. L'Assemblea, con il voto favorevole di tutti i soci presenti, per alzata di mano, -----

----- D E L I B E R A : -----

1) di approvare e quindi di adottare il nuovo testo dello statuto della Associazione, composto di numero 29 (ventinove) articoli, che si allega al presente verbale sotto il contrassegno della lettera "A". -----

Passando alla trattazione del secondo punto posto all'Ordine del Giorno, il Presidente ricorda che l'Associazione Provinciale di Rieti, come viene precisato all'articolo 24 (ventiquattro) del nuovo statuto, "ha patrimonio proprio, distinto da quello della LILT Nazionale, ed opera in completa autonomia contabile, amministrativa e gestionale, rispondendo con il proprio patrimonio di tutte le obbligazioni inerenti i rapporti da essa instaurati" e che pertanto attualmente, non avendo il riconoscimento giuridico, è una "associazione non riconosciuta". -----

L'articolo 22 del D.lgs. n. 117/2017 dà la possibilità alle associazioni del Terzo Settore di acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, in deroga a quanto previsto dal D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361; la procedura affida al Notaio il controllo della sussistenza dei requisiti per la qualifica di ETS (Ente del Terzo Settore) e fissa i limiti di patrimonio minimi per il conseguimento di detta personalità. E' considerato patrimonio minimo, in base al comma n. 4 (quattro) del citato articolo 22 (ventidue), "una somma liquida a disposi-



zione non inferiore a 15.000 (quindicimila) Euro". -----

In considerazione di quanto sopra esposto il Presidente precisa che tale somma liquida è a disposizione della "Associazione Provinciale di Rieti" già da diverso tempo e pertanto ritiene opportuno procedere a formalizzare l'avvio della procedura che consenta all'Associazione di acquistare la personalità giuridica, in considerazione che il comma 7 (sette) dell'articolo 22 (ventidue) precisa che "nelle Fondazioni e nelle Associazioni riconosciute come persone giuridiche, per le obbligazioni dell'ente, risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio"; diversamente per le Associazioni non riconosciute l'articolo 38 (trentotto) del codice civile dispone che: "per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto della Associazione". -----

Il Presidente evidenzia però che attualmente la procedura "semplificata" sopra indicata non potrà trovare applicazione, non essendo ad oggi ancora operativo il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore; in relazione a quanto sopra, avendo la "Associazione Provinciale di Rieti", tutti i requisiti previsti dall'articolo 22 (ventidue) del D.lgs. n. 117/2017, propone di avviare la procedura per acquistare la personalità giuridica, una volta che il competente "Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore", diventerà operativo. -----

----- Tutto ciò esposto -----
il Presidente invita pertanto l'Assemblea della Associazione, a deliberare sul secondo punto posto all'ordine del giorno. -----

L'Assemblea, con il voto favorevole di tutti i soci presenti, per alzata di mano, -----

----- D E L I B E R A: -----

2) di avviare la procedura per far acquistare alla Associazione la personalità giuridica, in deroga a quanto previsto dal D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361, mediante l'iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, una volta che lo stesso sarà istituito, così come previsto dall'articolo 22 (ventidue) del D.lgs. 117/2017, delegando il Presidente del Consiglio Direttivo, pro tempore, a compiere tutte le attività necessarie per ottenere tale riconoscimento; -----

3) di delegare il Presidente del Consiglio Direttivo, pro tempore, ad apportare da solo al presente verbale ad all'allegato Statuto tutte quelle aggiunte, varianti, modifiche e soppressioni che dovessero eventualmente rendersi necessarie in sede di controllo da parte delle competenti autorità. -----
Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore di-

ciassette e minuti venticinque (17.25). -----

Le spese del presente verbale e le altre accessorie sono a carico della Associazione "Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) - Associazione Provinciale di Rieti - ODV". - Il comparente mi dispensa dalla lettura dell'allegato statuto, avendone lo stesso esatta e precisa conoscenza. ----- Il comparente richiede espressamente che il presente verbale sia esente dall'imposta di registro e dalla imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 82, commi 3 e 5 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117. -----

Trattamento dei dati: Ai sensi della vigente normativa in materia di tutela della privacy, antiterrorismo ed antiriciclaggio, il comparente dichiara di essere stato edotto da me Notaio o da persone da me incaricate circa la raccolta, il trattamento, la conservazione e la comunicazione a soggetti pubblici dei suoi dati anagrafici e personali, dei suoi diritti riguardo all'accesso, alla correzione, all'aggiornamento, all'integrazione dei dati inesatti od incompleti, ovvero alla cancellazione od il blocco per quelli trattati in violazione di legge, dagli archivi tenuti nel mio Studio, nonchè dell'obbligo di rilasciare copia dei miei atti a chiunque ne faccia richiesta. -----

Il presente verbale, dattiloscritto da persona di mia fiducia sotto la mia direzione, con mezzo elettronico a norma di legge e completato da me Notaio in cinque facciate e parte della sesta di due fogli, viene da me letto, presente l'Assemblea, al Comparente il quale, da me richiesto, lo ha pienamente approvato. Sottoscritto alle ore diciassette e minuti trenta (17.30). -----

Enrico ZEPPONI n.q. -----

Paolo GIANFELICE Notaio -----

--- LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI (LILT) ---
--- ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI RIETI - ODV ---

--- STATUTO ---

--- TITOLO PRIMO ---

--- Denominazione - Sede - Durata - Scopi ---

--- Articolo 1- Denominazione ---

1. E' costituita l'associazione di volontariato denominata "Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) - Associazione provinciale di Rieti - ODV", di seguito chiamata "Associazione provinciale", che opera secondo quanto stabilito nei successivi articoli 3 (tre) e 4 (quattro).
2. L'associazione provinciale si configura quale organizzazione di volontariato, ai sensi degli art.32 e segg. del Decreto Legislativo n.117 del 2017 e successive modificazioni. L'Associazione provinciale adotta la qualifica e l'acronimo ODV nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserito negli atti, nella corrispondenza ed in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
3. L'Associazione provinciale, dalla data dell'iscrizione nel Registro Unico del Terzo settore, farà seguire alla denominazione anche l'acronimo "ETS".

--- Articolo 2 - Sede ---

1. L'Associazione provinciale ha sede nel Comune di Rieti.
2. Il Consiglio direttivo provinciale potrà, con propria deliberazione, modificare l'indirizzo della sede all'interno del medesimo Comune e potrà istituire e sopprimere delegazioni fiduciarie, uffici e/o strutture tecniche amministrative, nell'ambito territoriale provinciale, previo parere della Sede Centrale della LILT.

--- Articolo 3 - Durata ---

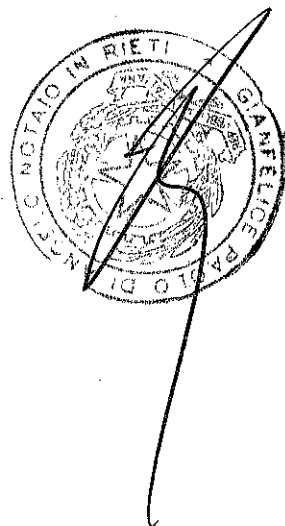
1. L'associazione provinciale ha durata illimitata, fatta salva l'adozione dei provvedimenti straordinari disciplinati dallo Statuto nazionale relativamente al riconoscimento concesso all'Associazione di qualificarsi quale associazione dell'Ente da parte del Consiglio direttivo nazionale della LILT, per gli aspetti che rapportano l'Associazione alla struttura centrale.

--- Articolo 4- Scopi ---

1. L'Associazione, opera a livello provinciale come entità rapportata alla LILT nazionale, ferma restando la propria natura di organismo costituito su base associativa autonoma e disciplinata dalla normativa di diritto privato ed in armonia con quanto in materia disposto dal Codice per il Terzo Settore.
2. L'Associazione provinciale, che assume come compito primario la promozione della prevenzione oncologica, socio-sanitaria e riabilitativa, non ha finalità di lucro e persegue, in particolare, gli scopi previsti dall'articolo 2 (due) dello Statuto nazionale della LILT, con le modalità ivi descritte.
3. Nell'ambito del territorio provinciale essa promuove ed attua le attività e le iniziative di cui allo stesso art. 2 (due) dello Statuto nazionale della LILT.
4. Tali attività, peraltro, sono riconducibili a quelle di interesse generale previste dall'art. 5 (cinque) del Codice del terzo settore, che vengono svolte dall'Associazione per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, prevalentemente secondo la propria natura associativa di cui all'art. 1 (uno).

Attività ricomprese nell'art.5 (cinque) comma 1 lett. a), b), c), d) g), h) e i).

5. L'Associazione provinciale, per il raggiungimento degli scopi statuari persegue la raccolta del supporto economico pubblico e privato.



6. Le cariche associative, le prestazioni dei soci e dei volontari sono gratuite.

TITOLO SECONDO

Categorie di soci e quota sociale

Articolo 5 - Soci

1. L'Associazione provinciale è formata dalle seguenti categorie di soci, così come regolamentate dall'art. 3 (tre) dello Statuto nazionale della LILT:

- soci ordinari;
- soci sostenitori;
- soci benemeriti;
- soci onorari.

2. Possono essere soci le persone fisiche, le persone giuridiche pubbliche e private, gli enti nonché le associazioni non riconosciute, tutte prive di scopo di lucro.

3. La classificazione delle suddette categorie di soci avviene secondo quanto previsto dall'art. 3 (tre) dello Statuto nazionale della LILT.

4. L'Associazione provinciale, previa adozione di apposito regolamento deliberato dal Consiglio direttivo provinciale e notificato alla Sede Centrale può conferire attestati di onore e funzioni onorarie ai soci che si siano contraddistinti per meritoria attività a sostegno della LILT, sentito il parere della Sede centrale.

5. L'Associazione provinciale è tenuta, in base al rapporto associativo, a comunicare annualmente, nei tempi previsti, il numero dei soci alla Sede centrale.

6. I soci dell'Associazione provinciale della LILT, sempre in relazione al rapporto associativo in essere, ricevono una tessera conforme al modello approvato dal Consiglio direttivo nazionale con l'indicazione anche dell'Associazione provinciale di appartenenza.

7. L'aspirante socio acquisisce lo stato di socio dell'Associazione previa domanda di iscrizione al Consiglio direttivo provinciale, con le modalità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni normative del Terzo settore.

Nell'istanza in parola l'aspirante socio deve anche dichiarare di conoscere e di accettare, senza riserva alcuna, il presente statuto, come pure i disciplinari eventualmente posti in essere dall'Associazione e di attenersi alle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali.

Il CDP entro trenta giorni dalla data dell'istanza, la esamina senza alcun pregiudizio o intento discriminatorio e, accettata la richiesta di entrare a far parte dell'Associazione, annota l'iscrizione nel libro dei soci, comunicando l'avvenuta ammissione al richiedente.

Qualora il CDP si pronunci negativamente, l'aspirante socio può, entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di comunicazione di rigetto dell'istanza, proporre reclamo all'Assemblea dell'Associazione per la riforma del provvedimento, la quale se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

8. Ciascun socio ha diritto di esercitare un solo voto nelle riunioni dell'organo assembleare.

Articolo 6- Perdita della qualità di socio

1. La qualità di socio è personale e si perde per:

a. dimissioni;

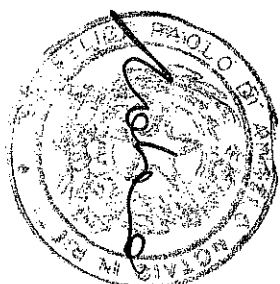
b. mancato pagamento della quota sociale annuale, determinata dal Consiglio direttivo provinciale, entro il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno, salvo un diverso termine fissato dalla Sede centrale della LILT;

Cunco

Leffa

Fosco

Frangini



c. indegnità e/o atti contrari all'interesse dell'Associazione, previa delibera del Consiglio direttivo provinciale, approvata a maggioranza assoluta dei componenti e con voto segreto.

TITOLO TERZO

Organi dell'Associazione

Articolo 7

1. Sono organi dell'Associazione provinciale:

- = l'Assemblea dei soci;
- = il Consiglio direttivo provinciale (CDP);
- = il Presidente provinciale;
- = l'Organo di controllo monocratico di cui all' art.30 (trenta) del Codice per il Terzo settore.

Articolo 8- Compiti dell'Assemblea dei soci

1. L'Assemblea dei soci ha i seguenti compiti:

- nomina e revoca i componenti del CDP e dell'organo di controllo;
- delibera le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Associazione provinciale, previa comunicazione alla Sede centrale della LILT e nel rispetto di quanto normato dal Codice per il terzo settore;
- delibera e approva, annualmente, il bilancio di esercizio e di previsione per il successivo esercizio proposti dal CDP, accompagnati dalla relazione dell'Organo di Controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti, secondo quanto stabilito dall'art. 28 (ventotto) del Codice per il Terzo settore;
- delibera sui reclami proposti nei confronti dei provvedimenti di mancata ammissione e sull'esclusione degli associati;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

2. E' facoltà della Associazione provinciale affidare altri compiti all'Assemblea soprattutto in relazione alle normative regionali.

Articolo 9- Convocazione Assemblea dei soci

1. L'Assemblea dei soci si riunisce almeno una volta l'anno e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

2. E' convocata dal Presidente provinciale tramite invito affisso nei locali della Associazione provinciale, pubblicazione sul sito web o sul notiziario dell'Associazione oppure su uno o più organi di stampa a diffusione provinciale ovvero comunicato con qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo (pec, e-mail, sms, whatsapp ecc.), almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione, salvo il maggior termine previsto in caso di elezione degli organi sociali.

3. Nell'avviso di convocazione deve essere riportato il luogo dove si terrà l'Assemblea, la data e l'ora nonché l'ordine del giorno degli argomenti su cui è chiamata a deliberare l'Assemblea dei soci.

4. L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente provinciale quando ne abbiano fatto richiesta scritta e motivata l'Organo di controllo oppure da almeno il 5% (cinque per cento) dei soci.

5. Qualora il Presidente provinciale non provveda alla convocazione entro 15 (quindici) giorni, vi provvede l'Organo controllo.

Articolo 10- Intervento Assemblea dei Soci

1. Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea i soci in regola con il pagamento della quota associativa ed iscritti da almeno 3 (tre) mesi. -----

2. Il socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio, che non sia componente del Consiglio direttivo provinciale o dell'Organo di Controllo, conferendo ad esso apposita delega scritta corredata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità del delegante. -----

3. Ciascun socio non può avere più di 3 (tre) deleghe. -----

----- Articolo 11- Presidente Assemblea Soci -----

1. L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del CDP e in caso di sua assenza o di suo impedimento dal vice Presidente, e in caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età, in caso di assenza o impedimento dei componenti di cui sopra l'Assemblea è presieduta dal socio presente più anziano di età. -----

2. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e qualora lo ritenga necessario anche 2 (due) scrutatori. -----

3. Compete al Presidente dirigere il dibattito assembleare e indicare il sistema di votazione. -----

4. Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto, a cura del segretario apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, tenuto in consegna dal segretario medesimo. -----

----- Articolo 12- Validità assemblea dei soci -----

1. In prima convocazione l'Assemblea dei soci è regolarmente costituita quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. -----

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. -----

2. Nelle assemblee convocate per l'elezione degli organi sociali o per le modifiche da apportare all'atto costitutivo o allo statuto, la seconda convocazione si intende automaticamente fissata per la stessa ora del giorno successivo ed è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. -----

3. L'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti. -----

----- Articolo 13- Elezioni CDP e Organo di controllo -----

1. I componenti del CDP e dell'Organo di Controllo sono eletti dall'Assemblea dei soci. -----

2. Un regolamento esecutivo, deliberato dal CDP, sulla base di uno schema tipo, formalizzato dalla Sede Centrale della LILT, da adottarsi almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza degli organi sociali, stabilisce procedure e modalità delle operazioni elettorali prevedendo altresì, l'incompatibilità per i coniugi, i parenti o gli affini entro il secondo grado, di ricoprire contestualmente le cariche sociali di cui al presente regolamento. -----

3. Le elezioni sono indette dal CDP uscente almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza del mandato. -----

4. E' data facoltà presentare una o più liste elettorali. -----

5. L'Associazione provinciale nella costituzione dei propri organi sociali favorisce l'attuazione del principio di pari opportunità tra uomini e donne. -----

6. In prima applicazione del presente Statuto la Sede Centrale stabilirà tempi e modalità per le elezioni del CDP LILT e dell'Organo di controllo. -----

----- Articolo 14- Consiglio Direttivo Provinciale (CDP) -----

1. L'Associazione provinciale è amministrata dal CDP, composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 11 (undici) componenti, rispettandone la

componente di genere secondo quanto disposto dalla normativa vigente. Il CDP uscente motiva e determina, nell'occasione dell'adozione del Regolamento esecutivo di cui all'art.13 comma 2, il numero dei membri del consesso. ---

2. Possono essere eletti componenti del CDP i soci iscritti da almeno 3 (tre) mesi dalla data delle elezioni. ---

3. I componenti del CDP durano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili per un numero non superiore a 2 (due) mandati consecutivi. ---

4. Possono partecipare alle sedute del CDP, con voto consultivo, i soci che abbiano esercitato, senza demerito, il mandato di Presidente della Sezione/Associazione per almeno 2 (due) mandati. ---

Possono partecipare altresì alle riunioni consiliari, sempre con voto consultivo, il direttore sanitario degli ambulatori dell'Associazione, ove questo esista, nonché un rappresentante eletto delle delegazioni comunali. ---

5. Le delegazioni comunali, espressione diretta di capillare vitalità dell'Associazione provinciale nell'ambito del proprio territorio, vengono costituite a richiesta dei singoli cittadini e previa deliberazione del CDP. ---

----- Articolo 15- Convocazione e validità CDP -----

1. Il CDP è convocato in seduta ordinaria almeno 2 (due) volte l'anno e, in seduta straordinaria, ogni volta che il Presidente provinciale o la maggioranza del Consiglio lo ritenga opportuno e qualora richiesto da norme speciali o da leggi nazionali e regionali, per deliberare su specifici argomenti. ---

2. Il CDP è validamente costituito quando è presente la metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. ---

3. Salvo diverse normative nazionali o regionali, in caso di parità di voti, quando i presenti e votanti siano in numero pari, prevale il voto del Presidente provinciale. ---

4. Il CDP è presieduto dal Presidente ed in caso di sua assenza o di suo impedimento dal vice Presidente. ---

5. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, il CDP è presieduto dal consigliere più anziano di età. ---

6. Di ciascuna riunione viene redatto, su apposito registro il relativo verbale, numerato progressivamente che viene sottoscritto dal Presidente provinciale e dal Segretario. ---

----- Articolo 16- Convocazione CDP -----

1. Il CDP è convocato dal Presidente e, in caso di sua assenza o di suo impedimento, dal vice Presidente mediante avviso scritto, contenente gli argomenti su cui pronunciarsi, consegnato a mano o inviato per posta, o posta elettronica o qualsiasi altro mezzo idoneo che ne garantisca l'avvenuta ricevuta (es. sms, whatsapp, ecc.) a tutti i componenti del Consiglio stesso almeno 7 (sette) giorni prima del giorno fissato per l'adunanza. ---

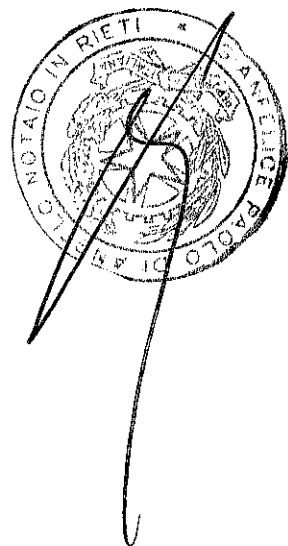
2. In caso di urgenza la convocazione può essere ridotta a 3 (tre) giorni per mezzo di posta elettronica, sms o whatsapp. ---

3. La presenza di tutti i consiglieri sana qualsiasi irregolarità formale della convocazione purché siano stati fissati gli argomenti da trattare. ---

----- Articolo 17- Sostituzione consigliere CDP -----

Qualora venga a cessare dalla carica un consigliere, il CDP provvede alla sostituzione nominando tra i non eletti il più votato della lista elettorale vincente. ---

Se la maggioranza dei componenti eletti del CDP cessa dalla carica, si dovrà procedere al rinnovo dell'intero organo, dando relativa comunicazione alla Sede Centrale della LILT. ---



----- Articolo 18 - Attribuzioni CDP -----

1. Il CDP è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi statutari. -----

2. A tal fine: -----

a. attua le finalità istituzionali adeguandosi agli atti d'indirizzo del CDN della LILT, riguardo le finalità di cui all'art. 2 (due) dello Statuto nazionale e provvede alla raccolta dei fondi e all'iscrizione dei soci; -----

b. assume iniziative in raccordo con le indicazioni espresse dal CDN nell'ambito della propria competenza territoriale in conformità degli scopi previsti dall'art. 2 (due) dello statuto nazionale; -----

c. predispone annualmente il bilancio di esercizio e il bilancio di previsione per il successivo esercizio, previo parere dell'Organo di Controllo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; -----

d. adotta il Regolamento Elettorale redatto dalla Sede Centrale della LILT; -----

e. elegge il Presidente Provinciale e il Vice Presidente, a maggioranza di voti e a scrutinio segreto; -----

f. il Consiglio Direttivo Provinciale, su proposta del Presidente, può delegare a uno o più membri, determinati poteri per singole operazioni, nei limiti individuati con propria deliberazione; -----

g. Il Presidente e gli altri componenti del Consiglio Direttivo Provinciale, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro elezione, devono richiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, così come dettato dall'art. 26 comma 6 del citato Codice del Terzo settore; -----

h. Il Consiglio Direttivo Provinciale può avvalersi, a titolo gratuito, della figura del Segretario dell'Associazione provinciale, quale organo tecnico dell'Associazione preposto alla gestione dell'attività amministrativa, ivi compresa la funzione di segretario del CDP, per l'esecuzione degli atti deliberativi secondo le disposizioni impartite dallo stesso organo e dal presidente; -----

i. Al Segretario dell'Associazione compete, inoltre, la tenuta e conservazione degli atti, la funzione di segreteria in seno alle commissioni o gruppi di lavoro eventualmente posti in essere dal CDP. -----

----- Articolo 19 - Il Presidente -----

1. Il Presidente provinciale, che è anche Presidente dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo provinciale, è eletto dal CDP tra i propri componenti, dura in carica 5 (cinque) anni e può essere confermato per 2 (due) mandati. -----

2. Il Presidente provinciale ha la rappresentanza legale della Associazione provinciale e può compiere tutti gli atti non espressamente riservati alla competenza di altri organi nonché delegare singoli compiti, riguardanti la sua funzione, al Vice Presidente od altri componenti del Consiglio Direttivo Provinciale. -----

3. In assenza del Presidente i suoi poteri sono esercitati dal Vice Presidente. -----

4. Il Presidente provinciale invia alla Sede Centrale, in costanza del rapporto associativo e perché ne abbia doverosa conoscenza, il bilancio d'esercizio approvato dagli organi sociali e dall'Organo di Controllo entro il 28 (ventotto) febbraio dell'anno successivo e il bilancio preventivo per il successivo esercizio con allegato il programma delle attività entro il 30 (trenta) settembre dell'anno precedente per la relativa valutazione rispetto alle indicazioni del CDN, alla coerenza rispetto ai programmi nazionali ed ai fini istituzionali della LILT, con conseguente presa d'atto. Eventuali difformità riscontrate in sede di valutazione dovranno essere sanate, pena la revoca del riconoscimento LILT, en-

tro il termine stabilito nella formale contestazione. -----
Il Presidente è tenuto a depositare il bilancio presso il Registro unico nazionale del Terzo settore secondo le forme e modalità previste. -----

5. In caso di necessità o urgenza, il solo Presidente ha facoltà di prendere decisioni di competenza del Consiglio Direttivo Provinciale, salvo ratifica da parte dello stesso Consiglio Direttivo Provinciale alla prima riunione da convocarsi entro i successivi trenta giorni, pena la decadenza del provvedimento assunto. Tale facoltà non è esercitabile per deliberazioni riguardanti il bilancio d'esercizio, il bilancio preventivo, la sottoscrizione di atti d'obbligo o spese per un importo superiore a quello che verrà stabilito dal CDP. -----

----- Articolo 20 - Organo di controllo -----

1.L'Associazione è dotata dell'Organo di controllo monocratico, al quale si applica l'art.2399 del Codice civile, al cui componente, che deve essere un revisore legale iscritto nell'apposito registro, si affida anche l'esercizio del controllo contabile dell'Associazione, svolgendo compiti e funzioni di cui al richiamato art. 30 (trenta) del Codice per il Terzo settore. -----

2.L'Organo viene eletto dall'Assemblea dei soci unitamente ai componenti del CDP e dura in carica per lo stesso periodo del CDP. -----

----- Articolo 21- Coordinamento Regionale delle Associazioni -----

1. Presso ogni Regione si procede alla costituzione di un Coordinamento Regionale delle Associazioni Provinciali, al fine di promuovere iniziative di comune interesse regionale - in coerenza con i compiti e gli scopi istituzionali della LILT - e di assicurare lo svolgimento di una attività di collegamento con la Sede centrale riguardante lo stato di attuazione locale di tali azioni, degli atti di indirizzo emanati dal C.D.N. e dei programmi nazionali. I Presidenti delle Associazioni Provinciali, riuniti appositamente in Assemblea, individuano tra gli iscritti alle medesime Associazioni, entro 60 (sessanta) giorni dalla loro elezione, una terna di candidati a Coordinatore Regionale da sottoporre alla nomina del C.D.N.. La carica di Coordinatore Regionale è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate. -----

Ai fini della maggiore efficienza e tempestività nella realizzazione di programmi nazionali il Coordinatore regionale può rappresentare al CDN richieste di contributo finanziario per le Associazioni provinciali di riferimento. -----

Parimenti il Coordinatore regionale può presentare analoghe richieste di contributi finanziari per progetti promossi dalle singole Associazioni provinciali.

Richieste di finanziamento al CDN possono essere presentate da più coordinamenti regionali per la promozione di specifici progetti a valenza interregionale.

2. Il Coordinamento Regionale ha sede presso la Associazione Provinciale di appartenenza del Coordinatore. -----

3. Il Coordinatore resta in carica 3 (tre) anni e può essere riconfermato una sola volta. -----

4. Con atto di indirizzo adottato dal C.D.N. sono disciplinate le modalità di organizzazione e funzionamento dei Coordinamenti Regionali. -----

----- TITOLO QUARTO -----

----- Patrimonio - Gestione finanziaria -----

----- Articolo 22- Patrimonio -----

1.L'Associazione provinciale provvede agli scopi statutari: -----
a. con le rendite del proprio patrimonio mobiliare e immobiliare da utilizzare per lo svolgimento degli scopi istitutivi e finalizzato al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; -----

- b. con le quote associative versate dai soci; -----
c. con i proventi delle proprie attività nonché di quelli provenienti dalla Sede Centrale LILT per contributi e partecipazioni a campagne nazionali; -----
d. con oblazioni di enti pubblici e privati, donazioni, lasciti testamentari, nonché rimborsi derivanti da contributi di organismi locali e convenzioni territoriali e con eventuali contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali. -----

----- Articolo 23- Gestione finanziaria -----

1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. -----
2. Per ogni esercizio finanziario deve essere redatto il bilancio d'esercizio redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e il bilancio preventivo con il programma di attività che dovranno essere comunicati preventivamente all'Organo di controllo. -----

----- Articolo 24- Rapporti con LILT nazionale -----

1. L'Associazione ha patrimonio proprio, distinto da quello della LILT nazionale, ed opera in completa autonomia contabile, amministrativa e gestionale, rispondendo con il proprio patrimonio di tutte le obbligazioni inerenti i rapporti da essa instaurati. E' inibita all'Associazione la distribuzione anche in modo indiretto di avanzi di gestione o utili, fondi e riserve comunque denominate ai propri associati, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento del vincolo associativo. -----
2. Versa alla Sede centrale il contributo annuale relativo al numero dei soci iscritti, come determinato dal CDN. -----
3. Atteso che il CDN della LILT indica eventuali criteri di contribuzione alle attività ed alle iniziative delle singole Associazioni provinciali, l'Associazione provinciale partecipa in rapporto ai propri mezzi a programmi di rilevanza nazionale e regionale, secondo modalità e criteri riassunti dalla Sede centrale. -----

----- TITOLO QUINTO -----

----- Decadenza degli organi associativi -----

----- Articolo 25- Decadenza organi associativi -----

1. Lo scioglimento dell'Associazione per qualunque causa è deliberato dall'Assemblea straordinaria, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Nella medesima seduta l'Assemblea nomina uno o più liquidatori muniti dei necessari poteri. -----
2. L'attivo residuale patrimoniale dell'Associazione, esaurita la liquidazione, e secondo quanto disposto dall'Assemblea, sarà devoluto ad altra Associazione LILT che sia ente del terzo settore, previa indicazione del CDN e parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45 (quarantacinque) del Codice del Terzo Settore e salva altra e diversa destinazione imposta dalla legge. -----

----- TITOLO SESTO -----

----- Norme sulla trasparenza, diritti dei soci e finali -----

----- Art.26- Norme sulla trasparenza -----

1. Tutte le attività dell'Associazione provinciale devono avvenire nel segno della massima trasparenza. -----
 2. L'Associazione provinciale è tenuta, presso la sede sociale, ad aggiornare l'Albo nel quale affiggere gli avvisi della vita associativa. -----
 3. L'Associazione provinciale è tenuta, al ricorrere delle condizioni, a depositare presso il Registro unico nazionale per il Terzo settore e pubblicare presso il proprio sito internet il bilancio sociale nei termini previsti dall'art.14 (quattordici) del Codice per il Terzo settore. -----
- L'Associazione provinciale, inoltre, rende noti anche gli eventuali emolumenti,

compensi e corrispettivi a qualsiasi titolo erogati a componenti degli organi associativi e operatori dell'Associazione provinciale.

----- Art.27- Diritti dei soci -----

1.Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali dell'Associazione provinciale.

2.La richiesta è esaminata dal Presidente dell'Associazione provinciale. Qualora non vi sia dubbio alcuno sulla identità del socio, la legittimazione del socio richiedente e sulla sussistenza dell'interesse personale e concreto all'accesso essa è accolta senza ulteriori formalità.

3.Nel caso non fosse possibile l'accesso immediato, viene stabilito un altro giorno e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta formalizzata.

In presenza di eventuale diniego all'accesso, il socio rivolge richiesta al CDP e, per conoscenza, alla Sede Centrale LILT, chiedendo un pronunciamento al riguardo.

Ove perdurasse ancora il diniego di accesso anche da parte del CDP, il socio ha facoltà di rivolgersi direttamente all'Assemblea provinciale e, per conoscenza, alla Sede centrale.

Il Socio che esamina i libri sociali è tenuto alla riservatezza sulla documentazione esaminata.

----- ART. 28 - Norma transitoria -----

Il limite di mandato per i componenti degli organi sociali ha effetto e si computa a partire dal primo rinnovo di tali organi successivo all'approvazione del presente statuto.

----- Art.29-Norma finale -----

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento allo statuto nazionale della LILT e al Codice per il Terzo Settore.

Enrico Zuffo - n.p.

Paolo Gianfelice Robino



**Copia conforme all'originale, munito
delle prescritte firme nei miei rogiti.**

Rieti li 28 OTT. 2019



Paolo Gianfelice Robino